

## **DELIBERA N. 531/12/CONS**

### **ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE POPOLARE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (RAI TRE)**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di

informazione nei periodi non elettorali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTO l’esposto presentato in data 9 ottobre 2012 (prot. n. 50410) dalla signora Maria di Prato, nella duplice veste di coordinatrice nazionale dell’associazione Unione Popolare e di portavoce del Comitato referendario per l’abrogazione dell’art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (recante “Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento”), con il quale l’esponente ha denunciato la presunta violazione, da parte della Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. (emittente Rai Tre), delle norme di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e, specificamente, del principio della parità di trattamento, in quanto nella trasmissione “Ballarò” andata in onda il 25 settembre 2012 sarebbe stato invitato esclusivamente il soggetto politico Italia dei Valori, in persona del presidente on. Antonio Di Pietro, espressione altresì del Comitato promotore Italia dei Valori, e non anche un esponente del soggetto politico Unione Popolare e del Comitato promotore Unione popolare. L’asserita violazione troverebbe fondamento nel fatto che il Comitato Unione popolare ha intrapreso già da tempo la stessa battaglia referendaria recentemente avviata da Italia dei valori;

VISTA la memoria del 22 ottobre 2012 (prot. n. 52308) inviata dalla società Rai radiotelevisione Italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità del 10 ottobre 2012 (prot. n. 50696), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via del tutto preliminare, si rammenta che la trasmissione “Ballarò” non è un programma di comunicazione politica e, benché sia stato appena presentato il quesito per l’abrogazione dell’articolo 2 della legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 (recante “Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento”), l’attuale periodo non è interessato dalla campagna referendaria e pertanto la Rai non è tenuta a programmare alcuna specifica trasmissione di comunicazione politica;

- l’associazione esponente non è nemmeno qualificabile come soggetto politico in senso stretto, come definito dall’articolo 2 del provvedimento 18 dicembre 2002 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di conseguenza non è legittimato a chiedere i provvedimenti di riequilibrio disciplinati dall’articolo 10 della medesima legge;

- nella segnalazione viene confusa la figura, normativamente tipizzata, della comunicazione politica nell'ambito della quale deve essere garantita la presenza calibrata dei diversi soggetti legittimati, con quella delle trasmissioni di informazione, conformate dai principi generali in materia di libertà e pluralismo e in forza dei quali deve essere valorizzata la più ampia gamma possibile delle tematiche offerte dall'attualità politica, sociale e culturale e che, sebbene legate a determinati movimenti, non si identificano con essi;

- come si evince *per tabulas* e come riconosciuto dallo stesso Comitato promotore nella denuncia avanzata, il principale programma di informazione della terza rete ha dedicato ampio spazio alla tematica referendaria;

- il segretario dell'Unione Popolare, signora Maria Di Prato, è stata intervistata sul tema del deposito delle firme relative al referendum nell'ambito delle trasmissioni: TG2 (Rai Due) del 19 settembre 2012, ore 18.15 per la durata di sessanta secondi e Unomattina (Rai Uno) del 26 settembre seguente per la durata di centosessantotto secondi;

- si chiede, pertanto, di disporre l'archiviazione della segnalazione, ferma restando l'attenzione della concessionaria del servizio pubblico per tutte le tematiche politiche e, in particolare, per le iniziative di c.d. democrazia diretta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato provvedimento 18 dicembre 2002 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i soggetti politici cui è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono “*a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) (omissis); e) i Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70*”;

CONSIDERATO che il movimento politico Unione popolare risulta privo del requisito cui il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi ancora la legittimazione attiva ai fini dell'accesso all'informazione e alla comunicazione politica nei programmi della

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, in quanto non appare riconducibile ad alcuna delle categorie individuate nel richiamato articolo 2 del provvedimento;

CONSIDERATO in particolare che la raccolta delle firme promossa dal Comitato Unione Popolare per la promozione del referendum avente ad oggetto l'abrogazione parziale delle norme per la determinazione delle indennità dei parlamentari di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 non ha ancora ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione e che, pertanto, tale soggetto, ancorché promotore del referendum, difetta allo stato attuale del requisito di legittimazione per l'accesso agli spazi di informazione secondo quanto previsto dal citato provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, da ultimo nella sentenza n. 11187 del 13 maggio 2010 e nelle ordinanze nn. 1179 e 1180 del 12 marzo 2010, con le quali è stata ritenuta non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO che il programma "Ballarò" è un programma di informazione sotto la responsabilità della rete, in onda sull'emittente Raitre;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003, ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, debbano rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, facendo comunque salva l'autonomia editoriale della concessionaria pubblica;

CONSIDERATO che le disposizioni della legge e quelle attuative contenute nelle deliberazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nella sentenza n. 155 del 2002 con la

quale la Corte ha posto in rilievo come *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda...il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che, sulla scorta della richiamata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, l’Autorità ha interpretato il criterio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all’area dell’informazione nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto della libertà editoriale, del diritto-dovere di cronaca e dell’attualità delle iniziative promosse;

CONSIDERATO che il partito Italia dei Valori vanta una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare ed è pertanto soggetto politico ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 2 del provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 18 dicembre 2002;

CONSIDERATO che dall’esame dei dati di monitoraggio dell’Autorità risulta quanto segue:

- la trasmissione “Ballarò” del 25 settembre 2012, oggetto di contestazione, è stata dedicata alle note vicende che hanno interessato la Regione Lazio e le dimissioni del Presidente della Regione, avvenimento politico di particolare interesse cui anche la stampa ha dedicato ampio spazio;
- la partecipazione dell’onorevole Antonio Di Pietro a tale trasmissione trova giustificazione nell’esigenza approfondire e commentare, nell’ambito di un confronto dialettico tra esponenti politici di diversi schieramenti, un evento che ha dato luogo ad un articolato dibattito sui costi della politica;
- la tematica relativa al referendum è stata trattata solo incidentalmente nel corso del programma, in quanto l’on. Di Pietro, commentando negativamente le vicende della Regione Lazio, ha ricordato l’iniziativa promossa dall’Italia dei Valori, avente ad oggetto la promozione di quattro distinti quesiti referendari tra cui quello sulla abolizione del finanziamento pubblico ai partiti;

CONSIDERATO, per quel che concerne l’iniziativa referendaria promossa dal soggetto politico Italia dei Valori, che:

- la raccolta delle firme per la promozione di quattro referendum, tra cui quello per l’abrogazione della norma sulle indennità dei parlamentari, è iniziata lo scorso 1° ottobre;
- un’analogo iniziativa, limitatamente al tema delle indennità dei parlamentari, è stata condotta dal Comitato promotore Unione popolare che ha proceduto alla

raccolta delle firme nel periodo maggio – luglio 2012: proprio in considerazione dell'importanza socio - politica di tale iniziativa, momento collettivo di partecipazione che si riconnette, quale strumento di democrazia diretta, all'esercizio del diritto di voto, l'Autorità è intervenuta a più riprese sollecitando tutte le emittenti nazionali ad assicurare un'adeguata trattazione della tematica e a riservare nei programmi di informazione adeguato spazio all'iniziativa referendaria promossa dal Comitato esponente nell'osservanza dei principi di cui agli articoli 3 e 7 del Testo unico;

RILEVATO dai dati di monitoraggio dell'Autorità relativi al periodo 1 settembre – 12 ottobre 2012 che la trattazione delle tematiche referendarie nell'ambito di programmi di approfondimento in onda sulle reti Rai da parte del soggetto politico Italia dei Valori è avvenuta, incidentalmente, in occasione di puntate dedicate ad eventi di attualità, legati alla cronaca politica;

CONSIDERATO che non si rilevano i presupposti per l'accoglimento delle istanze avanzate dall'esponente, in quanto la consultazione referendaria sui quesiti proposti dai Comitati in questione - in vista della quale, durante la campagna referendaria, la legge prevede la concomitante presenza di ciascun Comitato promotore nei programmi di comunicazione politica - non risulta ancora fissata non avendo i relativi quesiti ancora ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

l'archiviazione della segnalazione per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Roma, 8 novembre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE** *ad interim*  
Laura Aria